



Mazars Insight

Executive summary

In questo numero di Mazars Insight sono presentate le principali novità in relazione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, con principale focus alle modifiche proposte allo IAS 7 e all'IFRS 7 sugli accordi finanziari con i fornitori, la cui data di entrata in vigore delle modifiche sarà il 1° gennaio 2024, con la possibilità di adottarle anticipatamente e le delibere relative al progetto *Goodwill e Impairment*, in merito all'informativa sulle aggregazioni aziendali di importanza strategica. Inoltre, lo IASB ha esaminato potenziali modifiche allo IAS 36 *Impairment of Assets* per ridurre il costo e la complessità delle verifiche per riduzione di valore delle unità generatrici di flussi finanziari (CGU) contenenti avviamento, oltre alla potenziale eliminazione di alcuni requisiti di informativa dall'IFRS 3 *Business Combinations*.

In ambito europeo, la Fondazione IFRS ha pubblicato l' *IFRS Accounting Taxonomy 2023*, che riflette i principi pubblicati al 1° gennaio 2023, compresi quelli non ancora entrati in vigore. Inoltre, lo ISSB ha pubblicato una sintesi dei punti chiave discussi durante il *IFRS Sustainability Symposium* tenutosi a Montreal il 17 febbraio. Durante tale evento, ci si è concentrati sulla bozza dei principi ISSB e, più in generale, sulle questioni e sulle prospettive del reporting di sostenibilità.

In ambito italiano, è stata pubblicata il 13 aprile u.s. la versione definitiva del principio contabile OIC 34 Ricavi, che sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.

Infine, in ambito di sostenibilità, in questo numero presentiamo le decisioni raggiunte dall' International Sustainability Standards Board nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2023, che rimarranno provvisorie fino alla votazione finale sui due standard prevista per la fine del secondo trimestre del 2023.

Sommario

Pag. 04 IFRS Highlights

Pag. 04 Preparativi per la PIR dell'IFRS 9 - Fase 2 - *Perdita durevole di valore*

Pag. 05 Exposure Draft delle modifiche proposte all'IFRS 9 e all'IFRS 7 sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari

Pag. 06 Modifiche proposte allo IAS 7 e all'IFRS 7 sugli accordi finanziari con i fornitori

Pag. 06 Progetto Goodwill e Impairment: informativa sulle aggregazioni aziendali di importanza strategica

Pag. 07 Continuano le rielaborazioni sul progetto Goodwill e Impairment

Pag. 07 Stima del valore d'uso

Pag. 08 Altri suggerimenti per ridurre i costi e la complessità dell'Impairment Test

Pag. 08 Eliminazione dei requisiti di informativa sulle aggregazioni aziendali

Pag. 09 Prossimi step

Pag. 09 Nuove deliberazioni sul progetto Primary Financial Statements

Pag. 09 Informazioni sulle spese operative per natura

Pag. 10 Misurazione delle performance della gestione

Pag. 11 Categorie del conto economico

Pag. 12 Entità con attività principali specificate

Pag. 13 Discussioni dello IASB sul progetto Equity Method

Pag. 13 Acquisto di una partecipazione aggiuntiva in una società collegata

Pag. 13 Eliminazione delle operazioni interne con le società collegate

Pag. 13 Progetto sui rischi legali al clima nel bilancio d'esercizio

Pag. 14 Conclusione del Targeted Standards-level Review of Disclosures

Pag. 15 Pubblicazione dell'IFRS Accounting Taxonomy 2023

Pag. 15 European Highlights

Pag. 15 L'ESMA ha pubblicato il 27esimo estratto dal database delle decisioni di applicazione degli IFRS

Pag. 16 L'ESMA pubblica il rapporto sulle attività di regolamentazione e di applicazione delle norme europee per il 2022

Pag. 17 Progetto Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE)

Pag. 17 Discussioni in corso sulle modifiche proposte allo IAS 32

mazars

Pag. 17 Classificazione e presentazione degli strumenti finanziari emessi dall'entità

Pag. 17 Condizione fisso contro fisso

Pag. 18 Riclassificazione degli strumenti finanziari emessi come strumenti di debito o di capitale

Pag. 19 Gli effetti delle leggi sulle condizioni contrattuali

Pag. 19 Discrezionalità dell'azionista

Pag. 20 Passività finanziarie relative a obblighi di rimborso di strumenti di capitale

Pag. 20 Rimisurazione delle passività finanziarie relative alle Non-controlling interests (NCI) puts

Pag. 21 Ulteriori chiarimenti sugli obblighi di rimborso degli strumenti di capitale

Pag. 22 Presentazione delle passività finanziarie contenenti obbligazioni contrattuali a pagare importi basati sui risultati dell'entità o sulle variazioni dell'attivo netto dell'entità

Pag. 22 Presentazione degli strumenti di capitale

Pag. 23 Principi contabili italiani

Pag. 23 OIC 34 Ricavi

Pag. 23 Sostenibilità

Pag. 23 L'ISSB conclude le discussioni sulla bozza dei principi sull'informativa di sostenibilità IFRS

Pag. 24 Bozza dell'IFRS S1 sui requisiti generali dell'informativa sulla sostenibilità

Pag. 24 Decisioni provvisorie relative sia all'IFRS S1 che all'IFRS S2

Pag. 25 I passaggi successivi prima del voto finale sugli IFRS S1 e S2 e l'imminente consultazione pubblica sulle priorità future dell'ISSB

Pag. 25 Lo ISSB pubblica una sintesi dell'IFRS Sustainability Symposium

Pag. 26 Piano di lavoro futuro dello ISSB: potenziale progetto sul reporting integrato

Pag. 27 European Highlights

Pag. 27 L'EFRAG pubblica materiale didattico sulla bozza del Set 1 ESRS

Pag. 27 Proseguimento delle discussioni dell'EFRAG sul Set 2 degli ESRS

Pag. 28 Riorganizzazione della Piattaforma europea sulla finanza sostenibile

Pag. 29 La Commissione Europea intende ridurre l'onere di rendicontazione per le aziende

Pag. 30 L'EFRAG pubblica le basi delle conclusioni per l'ESRS Set 1

IFRS Highlight

Preparativi per la PIR dell'IFRS 9 - Fase 2 - *Perdita durevole di valore*



Nella seconda metà del 2022, lo IASB ha avviato la seconda fase della *Post-implementation Review* (PIR) dell'IFRS 9 *Impairment*, incentrata sui principi di rilevazione delle perdite di credito attese. Si ricorda che la prima fase della PIR dell'IFRS 9 si è conclusa a dicembre 2022 con la pubblicazione di una dichiarazione di feedback (si rimanda a [Mazars Insight di Febbraio 2023](#)).

Nella riunione di febbraio 2023, prendendo spunto dal feedback delle parti interessate, lo IASB ha fissato gli argomenti da includere nella *Request for Information* (RFI), la cui pubblicazione è prevista per maggio 2023.

L'RFI dovrebbe toccare i seguenti punti:

- l'approccio generale per la rilevazione delle perdite attese sui crediti (ECL) e, più specificamente,
 - il valore aggiunto per gli utilizzatori del bilancio nella comprensione delle variazioni del rischio di credito;
 - il rapporto costi/benefici dell'applicazione del metodo a specifiche operazioni, come i prestiti infragruppo;
- il concetto di aumento significativo del rischio di credito e, in particolare,
 - il giudizio per valutare se si è verificato un aumento significativo del rischio di credito;
 - le pratiche utilizzate per valutare tale aumento e le potenziali ragioni della loro diversità;
- i metodi utilizzati per misurare le perdite attese sui crediti, in particolare
 - il ricorso ad un approccio previsionale che includa molteplici scenari macroeconomici;
 - la misurazione delle ECL in periodi di maggiore incertezza economica, applicando gli aggiustamenti post-modello;
- come applicare i requisiti ECL alle attività finanziarie acquistate o originate che hanno subito una riduzione del credito;
- l'approccio semplificato utilizzato per i crediti commerciali, i corrispettivi contrattuali e i crediti di leasing, ovvero
 - l'impatto dell'approccio semplificato;
 - l'inclusione di informazioni previsionali in questo approccio;
- la contabilizzazione degli impegni di prestito, delle garanzie reali e di altri strumenti di supporto al credito detenuti e delle garanzie finanziarie emesse;

mazars

- l'interazione tra i requisiti ECL e gli altri requisiti dell'IFRS 9 e di altri principi contabili IFRS;
- gli effetti delle agevolazioni di transizione fornite dallo IASB e l'equilibrio tra la riduzione dei costi per i redattori e la fornitura di informazioni utili agli utilizzatori del bilancio;
- i requisiti di informativa sul rischio di credito di cui all'IFRS 7 e, più in particolare,
 - se l'equilibrio tra comparabilità e rilevanza delle informazioni sia adeguato alle informative e
 - se sono compatibili con i requisiti di rendicontazione digitale.

Exposure Draft delle modifiche proposte all'IFRS 9 e all'IFRS 7 sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari

Il 21 marzo 2023 lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft delle modifiche proposte all'IFRS 9 e all'IFRS 7 sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari.

Le modifiche proposte riflettono i commenti ricevuti dai partecipanti alla *post-implementation review* dell' IFRS 9 *Classification and Measurement* (si rimanda al [Mazars Insight di Gennaio 2023](#)).

Questa revisione ha identificato alcune aree specifiche del principio che necessitano di essere migliorate o chiarite e che il presente Exposure Draft intende affrontare.

Le modifiche proposte dallo IASB mirano a:

- chiarire come analizzare le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie, in particolari quelle:
 - con caratteristiche legate a problematiche ambientali, sociali o di governance (ESG) o simili;
 - con caratteristiche di non rivalsa;
 - che sono strumenti legati contrattualmente;
- chiarire che un'entità è tenuta ad applicare la contabilizzazione alla data di regolamento quando rileva o elimina un'attività o una passività finanziaria, pur consentendo a un'entità che utilizza un sistema di pagamento elettronico di eliminare le passività finanziarie prima della data di regolamento se sono soddisfatti determinati criteri;
- apportare integrazioni ai requisiti di informativa dell'IFRS 7 su:
 - strumenti di capitale designati al valore equo attraverso le altre componenti del Conto Economico complessivo; e
 - strumenti finanziari con condizioni contrattuali che potrebbero modificare la tempistica o l'importo dei flussi di cassa contrattuali a seconda del verificarsi (o meno) di eventi contingenti.

Il periodo di commento è aperto fino al prossimo 19 luglio 2023.

Modifiche proposte allo IAS 7 e all'IFRS 7 sugli accordi finanziari con i fornitori



Nella riunione di febbraio 2023, lo IASB ha continuato a lavorare al progetto *Supplier Finance Arrangements*, che, come già illustrato, propone ulteriori requisiti di informativa nelle note integrative (si rimanda a [Mazars Insight di Febbraio 2023](#)).

In questa riunione lo IASB ha fissato i requisiti provvisori per le modifiche proposte allo IAS 7 e all'IFRS 7:

- la data di entrata in vigore delle modifiche sarà il 1° gennaio 2024 (con possibilità di adottarle anticipatamente) e non più il 1° gennaio 2025, come inizialmente previsto;
- per agevolare l'applicazione anticipata delle modifiche, durante il primo esercizio di applicazione saranno previsti i seguenti sgravi:
 - le imprese non saranno tenute a fornire informazioni comparative;
 - all'inizio dell'esercizio, le imprese non saranno tenute a fornire informazioni su (i) il valore contabile delle passività finanziarie che fanno parte di accordi finanziari con i fornitori per le quali questi ultimi hanno già ricevuto il pagamento da parte dei finanziatori; o (ii) l'intervallo delle scadenze di pagamento per le passività finanziarie e i debiti commerciali, che facciano o meno parte di un accordo di finanziamento con i fornitori;
 - le imprese non saranno tenute ad applicare le modifiche ai bilanci intermedi presentati entro quell'anno.

La pubblicazione degli emendamenti finali è prevista per maggio 2023.

Progetto Goodwill e Impairment: informativa sulle aggregazioni aziendali di importanza strategica

Nella riunione di febbraio 2023 dello IASB sono state portate avanti le nuove delibere sul documento *Disclosures, Goodwill and Impairment*, concentrandosi in particolare sull'informativa richiesta per le aggregazioni aziendali di importanza strategica.

Si ricorda (si rimanda a [Mazars Insight di Ottobre 2022](#)) che nel *Discussion Paper* venivano proposti i seguenti requisiti di informativa, utilizzando le informazioni utilizzate dalla direzione ("approccio gestionale"):

- gli obiettivi dell'acquisizione;
- metriche e monitoraggio degli obiettivi dell'acquisizione;

mazars

- per i periodi successivi, il grado di raggiungimento degli obiettivi del management, in base alle metriche indicate.

Nella riunione di febbraio, lo IASB ha adottato le seguenti decisioni provvisorie:

- per quanto riguarda l'identificazione delle informazioni richieste, si fa riferimento ai "dirigenti con responsabilità strategiche" dell'impresa ai sensi dello IAS 24 (nel *Discussion Paper* lo IASB aveva indicato il "più alto livello decisionale operativo", come definito nell'IFRS 8);
- in merito ai risultati successivi dell'aggregazione aziendale:
 - le informazioni saranno richieste per il periodo in cui viene monitorato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti al momento della realizzazione dell'aggregazione aziendale;
 - se non si effettua alcun monitoraggio o se esso termina prima della fine del secondo anno successivo all'aggregazione aziendale, l'entità deve segnalare tale circostanza e spiegarne i motivi;
 - Inoltre, se la direzione cessa di monitorare i risultati prima della fine del secondo anno successivo all'aggregazione aziendale, l'entità deve fornire informazioni sui risultati effettivi sulla base delle metriche fissate nell'anno dell'acquisizione, se tali informazioni sono state fornite alla direzione (ad esempio, durante la revisione del bilancio annuale dell'entità).

Lo IASB ha inoltre indicato provvisoriamente il livello di dettaglio richiesto per alcune di queste informative:

- le informazioni sugli obiettivi di un'aggregazione aziendale possono essere fornite sia come stima puntuale che come intervallo di valori;
- l'entità è tenuta a fornire informazioni solo sugli obiettivi "principali", ossia critici per il buon esito dell'aggregazione aziendale.

Nei prossimi mesi, il Board dovrebbe adottare ulteriori decisioni provvisorie in merito all'informativa sulle aggregazioni aziendali e alle verifiche della riduzione di valore ai sensi dello IAS 36.

Continuano le rielaborazioni sul progetto Goodwill e Impairment

Nella riunione di marzo 2023, lo IASB ha proseguito le discussioni sul progetto Goodwill and Impairment. In particolare, lo IASB ha esaminato:

- potenziali modifiche allo IAS 36 *Impairment of Assets* per ridurre il costo e la complessità delle verifiche per riduzione di valore delle unità generatrici di flussi finanziari (CGU) contenenti avviamento; e
- la potenziale eliminazione di alcuni requisiti di informativa dall'IFRS 3 *Business Combinations*.

Stima del valore d'uso

Lo IASB ha raggiunto le seguenti decisioni provvisorie in materia di IAS 36:

mazars

- di non proibire più alle entità, quando stimano il valore d'uso, di includere i flussi di cassa che derivano da:
 - una ristrutturazione futura per la quale l'entità non si è ancora impegnata; oppure
 - migliorare o incrementare le prestazioni di un'attività;
- mantenere l'obbligo di valutare le attività o le CGU nelle loro condizioni attuali;
- non aggiungere ulteriori vincoli all'inclusione dei flussi di cassa oltre a quelli già previsti dallo IAS 36.

Sempre in tema di stima del valore d'uso, il Board ha anche deciso in via provvisoria di:

- eliminare l'obbligo di utilizzare i flussi di cassa al lordo delle imposte e i tassi di sconto al lordo delle imposte;
- richiedere alle entità di utilizzare ipotesi coerenti a livello interno per i flussi di cassa e i tassi di attualizzazione, indipendentemente dal fatto che il valore d'uso sia stimato al lordo o al netto delle imposte;
- mantenere l'obbligo di indicare i tassi di sconto utilizzati;
- eliminare l'obbligo di indicare il tasso di sconto al lordo delle imposte;
- richiedere alle entità di indicare se nella stima del valore d'uso è stato utilizzato un tasso di attualizzazione al lordo o al netto delle imposte.

Altri suggerimenti per ridurre i costi e la complessità dell'Impairment Test



Al fine di ridurre i costi e la complessità dell'Impairment Test previsto dallo IAS 36, lo IASB ha deciso in via provvisoria di:

- non aggiungere ulteriori indicazioni nello IAS 36 sulla differenza tra (a) il valore d'uso e (b) il *fair value* al netto dei costi di dismissione;
- non imporre un unico metodo per la valutazione del valore recuperabile;
- non fornire ulteriori indicazioni sull'esecuzione della verifica per riduzione di valore per le entità del settore dei servizi finanziari; e
- non fornire ulteriori indicazioni sull'interazione tra lo IAS 36 e l'IFRS 13 *Fair Value Measurement* o lo IAS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*.

Eliminazione dei requisiti di informativa sulle aggregazioni aziendali

Lo IASB ha deciso provvisoriamente di eliminare dall'IFRS 3 alcuni requisiti di informativa sulle aggregazioni aziendali, in particolare:

- informazioni sui crediti acquisiti (IFRS 3 par. B64(h));

mazars

- l'obbligo di indicare le rettifiche derivanti dalla successiva rilevazione di attività fiscali differite nella riconciliazione tra i saldi iniziali e finali dell'avviamento (IFRS 3 par. B67(d)(iii)); e
- l'obbligo di indicare e spiegare qualsiasi utile o perdita rilevante rilevato nell'esercizio in corso che si riferisca ad attività identificabili acquisite o passività assunte in un'aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio in corso o in quello precedente (IFRS 3 par. B67(e)).

A seguito di rielaborazioni, lo IASB ha deciso provvisoriamente di non modificare i requisiti di informativa relativi a:

- importo dell'avviamento deducibile a fini fiscali (IFRS 3 par. B64(k));
- costi relativi alle acquisizioni (IFRS 3 par. B64(m));
- le aggregazioni aziendali completate dopo la chiusura dell'esercizio (IFRS 3 par. B66); e
- aggregazioni aziendali nel bilancio intermedio (IAS 34 para. 16A(i)).

Prossimi step

Nelle prossime riunioni, lo IASB continuerà le rielaborazioni al fine di:

- ridurre i costi e la complessità dei test di impairment dello IAS 36;
- migliorare l'efficacia delle verifiche per riduzione di valore delle CGU contenenti avviamento; e
- chiarire i requisiti di informativa sulle aggregazioni aziendali.

Solo dopo aver raggiunto una decisione provvisoria su tutti questi argomenti, il Board valuterà l'opportunità di pubblicare un Exposure Draft in merito a quanto sopra.

Nuove deliberazioni sul progetto *Primary Financial Statements*

Nella riunione tenutasi nel mese di marzo 2023, lo IASB ha proseguito la rielaborazione delle proposte contenute nell'Exposure Draft *General Presentation and Disclosures*.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- indicazioni delle spese operative per natura;
- misurazione delle performance della gestione;
- categorie nel conto economico; e
- entità con attività principali specificate.

Informazioni sulle spese operative per natura

Lo IASB ha nuovamente esaminato circa l'obbligo di indicazione dei costi operativi per natura, quando questi ultimi sono presentati per funzione nel conto economico. Si ricorda che l'Exposure Draft richiedeva l'indicazione completa della ripartizione dei costi operativi per natura. Al fine di raggiungere un migliore equilibrio in termini di costi per i redattori e benefici per gli utilizzatori, nel luglio 2022 il Board aveva deciso provvisoriamente di richiedere all'entità

di indicare solo gli importi degli ammortamenti e dei *benefits* per i dipendenti inclusi in ciascuna voce del conto economico. Nel mese di marzo 2023, lo IASB ha deciso in via provvisoria quanto segue:

- le entità dovrebbero indicare, oltre agli importi degli ammortamenti e dei *benefits* per i dipendenti, anche l'importo delle perdite per riduzione di valore (secondo lo IAS 36) e delle svalutazioni di magazzino (secondo lo IAS 2) incluse in ciascuna linea, a seconda della funzione, del prospetto di conto economico;
- confermare che un'entità indichi queste informazioni in un'unica nota; e
- chiarire che questi importi (ad esempio, l'ammortamento) non sono necessariamente costi dell'esercizio, ma possono essere stati inclusi nel costo delle attività. In tal caso, l'entità dovrà fornire informazioni qualitative se una parte di questi costi è stata capitalizzata; dovrà inoltre indicare la natura delle attività che hanno incluso tali costi.

Il Board è tornato anche sulla proposta di esenzione dall'obbligo generale di disaggregazione delle informazioni rilevanti, decisa provvisoriamente nel gennaio 2023, decidendo di ampliarne la portata per esentare un'entità dall'obbligo di divulgazione:

- una disaggregazione per natura dei costi operativi per ogni voce di funzione del conto economico (oltre a quelle specificamente richieste); e
- per le spese di natura che devono essere indicate da un altro IFRS, gli importi inclusi in ciascuna voce di funzione del conto economico.

Misurazione delle performance della gestione



La misurazione delle performance della gestione è definita nell'Exposure Draft come subtotali di proventi e costi utilizzati nelle comunicazioni al pubblico al di fuori del bilancio e riflettono il punto di vista del management su un aspetto dell'andamento dell'entità. Le informazioni specifiche su queste misure di performance gestionale dovrebbero essere presentate in una

nota separata.

Nel corso di precedenti discussioni, lo IASB aveva introdotto una cd. *rebuttable presumption* secondo cui un subtotale di ricavi e costi incluso in comunicazioni non facenti parte del bilancio di esercizio possa rappresentare il punto di vista del management aziendale su un aspetto dell'andamento finanziario dell'entità (e quindi sia una misura dell'andamento gestionale della società).

Nel mese di marzo 2023, lo IASB ha deciso provvisoriamente di sviluppare una guida applicativa sulle informazioni che potrebbero respingere tale presunzione in maniera ragionevole e supportabile. Lo IASB presenterà alcuni esempi per illustrare queste situazioni.

Il Board è tornato anche sui casi in cui un'entità modifica il calcolo del proprio indice di performance gestionale, introduce un nuovo indice di performance gestionale o elimina un indice di performance gestionale precedentemente indicato. Lo IASB ha confermato le disposizioni del paragrafo 108 (a) e (b) dell'Exposure Draft che richiedono all'entità di:

- fornire spiegazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la modifica, l'aggiunta o la rimozione;
- comunicare le ragioni della modifica, dell'aggiunta o dell'eliminazione.

Tuttavia, lo IASB intende modificare i requisiti di cui al paragrafo 108(c) dell'Exposure Draft per dire che l'entità non è tenuta a fornire informazioni comparative quando cambia un indice di performance gestionale o ne introduce uno nuovo, se non è fattibile farlo. In tali casi, l'entità deve indicare tale fatto.

Lo IASB ha inoltre chiarito che la scelta di una misura di performance gestionale, comprese le modalità di calcolo della misura stessa, non è un principio contabile secondo la definizione dello IAS 8.

Il Board propone inoltre di modificare lo IAS 34 per richiedere alle entità di fornire le seguenti informazioni nei bilanci intermedi:

- i requisiti informativi di cui al paragrafo 106 dell'Exposure Draft (descrizione delle misure di performance gestionali, come riflettono il punto di vista della direzione su un aspetto dell'andamento dell'entità, come sono calcolate, riconciliazione, ecc;)
- i requisiti informativo di cui al paragrafo 108 dell'Exposure Draft, come sopra descritto, relativi alla modifica, all'aggiunta o alla rimozione di una misura di performance gestionale.

Infine, lo IASB ha proseguito la discussione iniziata nella riunione di maggio 2022 su una questione delicata relativa alla riconciliazione obbligatoria di una misura di performance gestionale con il sottotale o il totale più direttamente comparabile nel prospetto di conto economico, ossia l'obbligo di determinare l'effetto fiscale di ogni voce presente nella suddetta riconciliazione.

Si ricorderà che l'Exposure Draft richiedeva che l'entità determinasse l'effetto fiscale sul reddito sulla base di una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte correnti e differite dell'entità nella/e giurisdizione/i fiscale/i interessate/o con un altro metodo che ottenesse una ripartizione più appropriata.

Il Board ha confermato la decisione presa nel maggio 2022 di consentire il calcolo dell'effetto fiscale con riferimento agli effetti fiscali dell'operazione sottostante, tenendo conto dell'aliquota fiscale applicabile a tale operazione nella giurisdizione di riferimento, ma ha anche proposto un approccio alternativo basato su una ripartizione pro-rata delle imposte correnti e differite dell'entità (come determinate nella giurisdizione fiscale di riferimento) o qualsiasi altro metodo che realizzi una ripartizione più appropriata alle circostanze.

Categorie del conto economico

Nel mese di marzo 2023, lo IASB ha discusso la classificazione di alcuni ricavi e costi in diverse categorie del conto economico (operativo, di investimento e di finanziamento).

Sono state raggiunte decisioni provvisorie pin merito a quanto di seguito:

- differenze di cambio su una passività che deriva da un'operazione che comporta attività operative oltre alla raccolta di finanziamenti. In questo caso particolare, lo IASB richiede che l'entità utilizzi il proprio giudizio per determinare la categoria in cui classificare queste differenze di cambio. A tal proposito, nel luglio 2021, lo IASB aveva deciso in via provvisoria che le differenze di cambio dovevano essere classificate nella stessa categoria del conto economico dei proventi e degli oneri relativi alle voci che avevano dato origine alle differenze di cambio. Se ciò richiedesse effort maggiori da parte dell'entità, le differenze di cambio possono essere classificate nella categoria "Operativa" (ad oggi tali disposizioni sono state mantenute);
- la classificazione di tutti i proventi e gli oneri derivanti, dopo la rilevazione iniziale, da contratti ibridi con passività che derivano da operazioni che non comportano solo la raccolta di finanziamenti e che sono valutati interamente al costo ammortizzato: in questo caso particolare, il Board richiede la classificazione di tali proventi e oneri nella categoria "Finanziamenti".

Entità con attività principali specificate

Per le entità con attività principali specificate, il Board ha deciso provvisoriamente di:

- confermare la scelta del principio contabile di cui al paragrafo 51 dell'Exposure Draft che consente a un'entità, la cui attività principale è la concessione di finanziamenti ai clienti, di classificare i costi e i ricavi relativi alle disponibilità liquide e ai mezzi equivalenti (i) interamente nella categoria Operativa o (ii) nelle categorie Operative e Investimenti, a seconda che le disponibilità liquide e gli strumenti equivalenti siano collegati o meno all'attività principale di concessione di finanziamenti ai clienti;
- chiarire i requisiti di cui al paragrafo 52(a) dell'Exposure Draft affermando che un'entità la cui attività principale è l'investimento in attività finanziarie deve classificare i proventi e i costi relativi alle disponibilità liquide e ai mezzi equivalenti nella categoria Operativa, indipendentemente dal fatto che l'entità abbia un'altra attività principale specificata.

Sulla base dei documenti di lavoro preparati dallo Staff dello IASB, ci risulta che:

- le entità la cui attività principale specificata non è la fornitura di finanziamenti o l'investimento in attività finanziarie devono presentare i proventi e i costi relativi a disponibilità liquide e ai mezzi equivalenti nella categoria Investimenti;
- le entità la cui attività principale specificata è la fornitura di finanziamenti o l'investimento in attività finanziarie potrebbero presentare i proventi e i costi relativi alle disponibilità liquide e ai mezzi equivalenti nella categoria Operativa, anche se la loro altra attività principale è la fornitura di finanziamenti. In tali circostanze, la scelta del principio contabile riportata nel paragrafo 51 non si applicherebbe;
- le entità la cui attività principale è la fornitura di finanziamenti (ma non l'investimento in attività finanziarie) potrebbero beneficiare della scelta del principio contabile di cui al paragrafo 51, ossia presentare nella categoria Operativa tutti i proventi e i costi relativi alle disponibilità liquide e ai mezzi equivalenti oppure solo la parte relativa all'attività di fornitura di finanziamenti ai clienti.

Discussioni dello IASB sul progetto Equity Method



Nel corso della riunione di marzo 2023, lo IASB ha continuato a discutere del metodo del patrimonio netto, concentrandosi sulle seguenti questioni:

- acquisto di una partecipazione aggiuntiva in una società collegata mantenendo un'influenza significativa;
- eliminazione delle transazioni interne con le società collegate.

Acquisto di una partecipazione aggiuntiva in una società collegata

Il Board ha deciso in via provvisoria che un investitore che acquista una partecipazione aggiuntiva in una società collegata, pur mantenendo un'influenza significativa, rileverà la differenza tra il costo della partecipazione aggiuntiva e la sua quota aggiuntiva nel *net fair value* delle attività e delle passività identificabili della società collegata come avviamento (o come utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli).

Eliminazione delle operazioni interne con le società collegate

Durante le discussioni sull'applicazione del principio contabile internazionale l'IFRS 10 *Consolidated Financial Statements* e lo IAS 28, lo IASB ha deciso provvisoriamente che un investitore dovrebbe rilevare l'intero utile o la perdita su tutte le operazioni con la società collegata.

Il Board propone quindi di abbandonare il principio dell'eliminazione delle transazioni interne con le società collegate. Se questa decisione venisse confermata, l'applicazione del metodo del patrimonio netto non richiederebbe più il monitoraggio delle transazioni tra il gruppo e una società collegata al fine di eliminare la parte di reddito classificata come interna. Nella stessa ottica, è probabile che lo IASB proponga anche miglioramenti ai requisiti di informativa quando un investitore rileva l'intero utile o la perdita sulle operazioni con la società collegata.

Si fa presente che il Board proseguirà le discussioni sul metodo del patrimonio netto e prenderà le opportune decisioni in merito a questo progetto, che attualmente è in una fase iniziale.

Progetto sui rischi legati al clima nel bilancio d'esercizio

Lo IASB ha annunciato che includerà nel suo piano di lavoro un progetto per esaminare se e come fornire una migliore informativa sui rischi climatici nei bilanci.

Ciò fa seguito al feedback ricevuto dallo IASB nella Terza consultazione dell'Agenda, la quale suggerisce che i rischi legati al clima potrebbero non essere adeguatamente descritti nei bilanci e che gli *stakeholders* hanno bisogno di migliori informazioni qualitative e quantitative su questi rischi.

Lo IASB esplorerà la natura e le cause di queste preoccupazioni attraverso la ricerca e la sensibilizzazione. Il progetto dovrebbe rimanere di portata limitata e non dovrebbe quindi portare a modifiche fondamentali del quadro degli IFRS. Lo IASB prenderà in considerazione il lavoro dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) per garantire che qualsiasi proposta sia coerente con i principi contabili IFRS emessi dallo ISSB in termini di informativa sulla sostenibilità e che le informazioni richieste dai due Board (IASB e ISSB) siano complementari.

Il comunicato stampa dello IASB è disponibile [qui](#). Cogliamo l'occasione per ricordare ai lettori lo studio condotto da Mazars sull'informativa finanziaria delle entità europee sulle questioni climatiche (disponibile [qui](#) in francese e inglese), che esplora le pratiche attuali in questo settore.

Conclusione del *Targeted Standards-level Review of Disclosures*



All'inizio di marzo 2023, lo IASB ha annunciato la conclusione del *Targeted Standards-level Review of Disclosures*, il progetto di ricerca volto a migliorare l'approccio dello IASB allo sviluppo dei requisiti di informativa.

Questo progetto, che è stato oggetto di un Exposure Draft nel marzo 2021, aveva l'obiettivo di sviluppare una guida applicabile alla stesura dei futuri principi e di testare questa guida applicandola a

due principi già esistenti (IAS 19 *Employee benefits* e IFRS 13 *Fair value measurement*).

A seguito di un feedback, nell'ottobre 2022, lo IASB ha deciso di concentrarsi sullo sviluppo di questa guida.

Lo IASB ha pubblicato una sintesi di questo lavoro sul proprio sito web (disponibile [qui](#)) insieme alla versione finale delle linee guida per lo sviluppo e la redazione dei requisiti di informativa negli IFRS (disponibile [qui](#)).

Secondo queste linee guida, prima di redigere i requisiti di informativa, lo IASB dovrebbe:

- comprendere le esigenze informative degli utilizzatori del bilancio e discutere tali esigenze con i redattori e le altre parti interessate;
- comprendere l'informativa richiesta a supporto dei requisiti di rilevazione e valutazione;

mazars

- comprendere e documentare gli effetti delle proposte e dei requisiti di divulgazione, anche attraverso un'analisi costi-benefici; e
- considerare le implicazioni del reporting digitale.

Publicazione dell' IFRS Accounting Taxonomy 2023

Il 23 marzo 2023, la Fondazione IFRS ha pubblicato l' *IFRS Accounting Taxonomy 2023*. Essa riflette i principi pubblicati al 1° gennaio 2023, compresi quelli non ancora entrati in vigore.

Dal 2022 la taxonomy è stata modificata per includere:

- le modifiche all'IFRS 16 *Leases* pubblicate dallo IASB nel settembre 2022, relative alle passività da leasing in un'operazione di vendita e leaseback (si veda [Mazars Insight Ottobre 2022](#));
- le modifiche allo IAS 1 *Presentation of Financial Statements* pubblicate dallo IASB nell'ottobre 2022, relative alla classificazione dei debiti soggetti a covenant (si rimanda a [Mazars Insight Novembre 2022](#)).

L' *IFRS Accounting Taxonomy 2023* include inoltre modifiche per riflettere le attuali pratiche di informativa delle entità che applicano gli IFRS e miglioramenti generali alla tassonomia.

L' IFRS Accounting Taxonomy 2023 è disponibile [qui](#).

European Highlights

L'ESMA ha pubblicato il 27esimo estratto dal database delle decisioni di applicazione degli IFRS



Il 29 marzo, l' European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il 27esimo estratto dal suo database riservato, che registra le decisioni prese dagli organi di controllo nell' European Economic Area (EEA) in merito all'applicazione degli IFRS. La pubblicazione è disponibile [qui](#).

Il duplice obiettivo dell'ESMA per queste pubblicazioni è di:

- rafforzare la convergenza in materia di vigilanza tra le 38 autorità nazionali di esecuzione e di vigilanza del EEA che partecipano alle European Enforcers Coordination Sessions; e
- fornire agli emittenti e agli utilizzatori dei bilanci informazioni rilevanti sull'applicazione appropriata degli IFRS dal punto di vista dell'EECS.

Tuttavia, l'ESMA ricorda che le decisioni pubblicate:

- non sono interpretazioni degli IFRS, che rimangono prerogativa dell'IFRIC;
- si basano sui requisiti degli IFRS validi alla data di pubblicazione del bilancio e possono essere sostituiti da successive modifiche al quadro normativo degli IFRS.

Le 12 decisioni pubblicate in questo estratto sono state prese tra dicembre 2020 e gennaio 2023 e riguardano i bilanci per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Queste decisioni riguardano i seguenti argomenti:

- decisione EECS/0123-01: cd. *sale and leaseback* di un bene in un'entità con un unico bene (IFRS 10, IFRS 16 e IAS 1);
- decisione EECS/0123-02: aggregazione di più segmenti operativi in un unico segmento di rendicontazione (IFRS 8);
- decisione EECS/0123-03: riconoscimento di un'attività immateriale generata internamente in un progetto farmaceutico (IAS 38);
- decisione EECS/0123-04: scambio di attività non monetarie (IAS 38);
- decisione EECS/0123-05: informativa sui pagamenti dei leasing (IFRS 16);
- decisione EECS/0123-06: disaggregazione dei ricavi (IFRS 15);
- decisione EECS/0123-07: informazioni sul rischio climatico nei test di impairment (IAS 36 e IAS 1);
- decisione EECS/0123-08: informativa sul rischio climatico nei bilanci (IAS 1);
- decisione EECS/0123-09: informativa sul rischio di credito per gli strumenti finanziari (IFRS 7);
- decisione EECS/0123-10: riclassificazione delle attività finanziarie (IFRS 9);
- decisione EECS/0123-11: riclassificazione delle attività finanziarie (IFRS 9);
- decisione EECS/0123-12: classificazione dei warrant SPAC (IAS 32 e IFRS 9);

Delle 12 decisioni pubblicate dall'ESMA, due di queste riguardano l'informativa sul rischio climatico nei bilanci, un tema attuale che le autorità di regolamentazione continueranno senza dubbio a monitorare con attenzione nei prossimi mesi.

L'ESMA pubblica il rapporto sulle attività di regolamentazione e di applicazione delle norme europee per il 2022

Il 29 marzo l'ESMA ha pubblicato la relazione annuale sulle proprie attività e su quelle degli organi di vigilanza europei.

Il report fornisce una panoramica delle attività dell'ESMA e degli organi di controllo europei nel 2022, concentrandosi in particolare sulla conformità delle informazioni finanziarie e non finanziarie pubblicate dagli emittenti. Per quanto riguarda la conformità dell'informativa finanziaria agli IFRS, gli organi di controllo europei hanno effettuato 640 verifiche (rispetto alle 711 del 2021) sui bilanci redatti in conformità agli IFRS, ovvero circa il 16% di tutti gli emittenti quotati europei (rispetto al 17% del 2021).

Di questi, 225 (rispetto ai 250 del 2021) hanno dato luogo ad azioni di enforcement nei confronti degli emittenti a causa di scostamenti rilevanti dagli IFRS, ovvero un tasso di azione del 38% (rispetto al 40% del 2021). L'ESMA ha osservato che, come in precedenza, la maggior parte delle carenze riguardava la contabilizzazione degli strumenti finanziari, la riduzione di valore delle attività non finanziarie, la presentazione del bilancio e la rilevazione dei ricavi.

mazars

Per quanto riguarda la rendicontazione non finanziaria redatta in conformità agli articoli 19a e 29a della Direttiva contabile (come modificata dalla Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria), gli organi di controllo europei hanno effettuato 403 verifiche (rispetto alle 711 del 2021), pari al 18% del numero totale stimato di emittenti tenuti a pubblicare tali informazioni (rispetto al 36% del 2021). Di questi, il 25% ha dato luogo a provvedimenti (contro il 10% nel 2021). Per quanto riguarda le informazioni finanziarie, gli addetti all'applicazione delle norme hanno valutato la misura in cui sono state prese in considerazione le priorità comuni europee dell'ESMA, esaminando le dichiarazioni non finanziarie di 113 emittenti. I principali risultati ottenuti dall'ESMA sono stati i seguenti:

- sono ancora necessari miglioramenti significativi per quanto riguarda le informazioni sul rischio climatico;
- le imprese devono ancora prendere provvedimenti per garantire un buon livello di preparazione per le relazioni di allineamento relative all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia;
- Sono stati discussi gli aspetti delle conseguenze della pandemia COVID-19, ma le informazioni sull'impatto della pandemia sugli obiettivi di sostenibilità sono incomplete.

La relazione 2022 dell'ESMA è disponibile [qui](#).

Progetto Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE)

Discussioni in corso sulle modifiche proposte allo IAS 32



A febbraio del 2023, lo IASB ha continuato a deliberare sul progetto FICE che mira a chiarire i principi dello IAS 32, ad affrontare i problemi di applicazione pratica di questo principio e a migliorare l'informativa. Le discussioni si sono concentrate sulle principali questioni di classificazione e presentazione e sullo sviluppo di nuovi requisiti di informativa per gli strumenti rappresentativi di capitale nell'ambito dello IAS 32.

Classificazione e presentazione degli strumenti finanziari emessi dall'entità

Condizione fisso contro fisso

Ad aprile del 2020, lo IASB aveva chiarito in via provvisoria le condizioni in base alle quali i derivati sul capitale proprio potevano essere considerati conformi al criterio "fisso contro fisso" per la classificazione come strumenti di equity. In base a queste condizioni, uno strumento derivato su titoli di proprietà soddisfa il criterio "fisso contro fisso" se l'importo di contante (nella valuta funzionale dell'entità) da scambiare con ogni strumento azionario unitario sottostante è fisso o può variare solo in seguito a rettifiche consentite:

mazars

- al fine di preservare gli interessi economici dei titolari dello strumento rispetto a quelli degli azionisti esistenti (le cosiddette "clausole antidiluzione");
- o a causa del passare del tempo.

Lo IASB aveva anche adottato la decisione provvisoria di classificare come strumento rappresentativo di capitale un contratto che può essere regolato scambiando un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale non derivati con un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale non derivati di altro tipo (ad esempio, azioni ordinarie con azioni privilegiate o azioni della controllante con azioni della controllata).

Nella riunione di febbraio 2023, lo IASB ha deciso di applicare questo approccio al caso delle obbligazioni convertibili in cui il titolare può scegliere tra due rapporti di conversione fissi con diversi tipi di azioni proprie a livello di gruppo.

Il documento prende in considerazione l'esempio di obbligazioni emesse dalla controllata X per 1 milione di euro con scadenza giugno 2026, con il diritto di convertire le obbligazioni, in qualsiasi momento prima della scadenza, in una delle due seguenti opzioni:

- 100 azioni della società Y (la società madre di Y);
- o 1.100 azioni della Controllata X.

Lo staff ritiene che questo modello di fatto non dovrebbe precludere la classificazione in equity nella misura purché:

- i risultati si escludano a vicenda e ciascuno soddisfi la condizione "fisso contro fisso";
- qualsiasi differenza di valore tra le azioni X e Y non viene presa in considerazione nell'applicazione della condizione "fisso contro fisso" a ciascuna categoria di azioni proprie;
- si potrebbe sostenere che in sostanza ci sono due operazioni (nella fattispecie, lo scambio di un importo fisso di contanti con un numero fisso di azioni X o, in alternativa, con un numero fisso di azioni Y), che risulterebbero entrambe classificate nel patrimonio netto.

Nella sua decisione provvisoria di febbraio 2023, lo IASB ha esteso l'ambito di applicazione della condizione "fisso contro fisso" definita ad aprile 2020 per il caso specifico di cui sopra.

Riclassificazione degli strumenti finanziari emessi come strumenti di debito o di capitale

Nelle precedenti discussioni di marzo e giugno 2022, lo IASB aveva affrontato il tema della riclassificazione degli strumenti finanziari emessi come strumenti di debito o di capitale quando la sostanza dei termini contrattuali cambia senza una modifica del contratto.

Lo IASB aveva deciso provvisoriamente di aggiungere un principio allo IAS 32 che permettesse la riclassificazione in situazioni in cui il cambiamento sostanziale deriva da mutate circostanze esterne al contratto (ad esempio, un cambiamento nella valuta funzionale dell'entità, un cambiamento nella struttura organizzativa dell'entità, come la cessione di una controllata, o il rimborso anticipato di uno strumento con pagamenti di interessi obbligatori collegato a uno strumento i cui pagamenti diventano successivamente discrezionali).

Nella riunione di febbraio 2023, lo IASB ha deciso in via provvisoria che la data di riclassificazione per gli strumenti in questione corrisponderà alla data del cambiamento di

mazars

circostanze e non alla fine del corrispondente periodo contabile. Questa data sarebbe quindi coerente con la data in cui gli strumenti con opzione a vendere o gli strumenti emessi da entità a durata limitata devono essere riclassificati (cfr. IAS 32.16A-16F).

Tuttavia, lo IASB porrà una domanda nella prossima Exposure Draft per valutare la modifica all'atto pratico, date le potenziali difficoltà operative previste (ad esempio, la possibilità di determinare la data esatta del cambiamento di circostanze e le conseguenze della riclassificazione in termini di valutazione durante, piuttosto che alla fine, dell'esercizio contabile).

Gli effetti delle leggi sulle condizioni contrattuali

Nel dicembre 2021, lo IASB aveva deciso in via provvisoria che, nell'analisi del debito/patrimonio di uno strumento, avrebbe tenuto conto solo di:

- clausole contrattuali che si aggiungono o sono più specifiche di quelle stabilite dalla legge applicabile e che sono esplicitamente incluse nel contratto (criterio 1); oppure
- leggi che impediscono l'applicabilità di un diritto o di un obbligo contrattuale (criterio 2).

Tuttavia, l'analisi di un'entità non deve tenere conto di eventuali obblighi legali imposti alle parti senza negoziazione, siano essi esplicitamente inclusi o meno nel contratto.

Durante la riunione di febbraio 2023, lo IASB ha deciso provvisoriamente di semplificare l'approccio adottato a dicembre 2021, mantenendo la prima condizione ed eliminando la seconda, in quanto l'entrata in vigore di un contratto è già prevista espressamente dal principio attuale (cfr. IAS 32.13).

Discrezionalità dell'azionista



A febbraio 2022 lo IASB aveva valutato la classificazione di uno strumento finanziario con l'obbligo contrattuale di consegnare contanti a discrezione degli azionisti della società emittente.

La questione era se una decisione degli azionisti dovesse essere trattata come una decisione dell'entità o piuttosto come una decisione di terzi esterni all'entità, con implicazioni sul diritto incondizionato di

evitare il rimborso del debito in contanti.

A causa dell'ampia gamma di situazioni possibili, lo IASB aveva proposto un approccio multifattoriale volto a inquadrare l'esercizio del giudizio in relazione a fatti e circostanze specifiche.

Nella riunione di febbraio 2023, lo IASB ha discusso e chiarito i diversi fattori identificati¹:

¹ Secondo gli elementi forniti nel documento interno ma non inclusi nella decisione dello IASB

mazars


- la decisione degli azionisti è di natura ordinaria, parte del normale processo operativo e amministrativo societario?
- la decisione degli azionisti è stata presa dall'organo amministrativo dell'entità?
- la decisione degli azionisti ha un impatto diverso in base alle categorie di azionisti (ad esempio i titolari di azioni privilegiate)?
- la decisione degli azionisti consente loro di chiedere il rimborso delle loro azioni (o il pagamento di un dividendo) in contanti o in maniera equivalente?

Questi sono solo alcuni possibili fattori e sono citati solo per agevolare l'espressione del giudizio dell'entità, da illustrare nella nota integrativa al bilancio.

Lo IASB ha concluso che questo approccio era già stato adottato provvisoriamente a febbraio 2022 (con una maggioranza di 7 su 12) rendendo pertanto superflue altre delibere in merito.

Passività finanziarie relative a obblighi di rimborso di strumenti di capitale

Rimisurazione delle passività finanziarie relative alle Non-controlling interests (NCI) puts



A seguito delle decisioni provvisorie prese dallo IASB a settembre 2022 (si rimanda alla lettura del [Mazars Insight di Ottobre 2022](#)), lo IASB ha chiarito gli impatti contabili degli strumenti finanziari che contengono obblighi per un'entità di rimborsare i propri strumenti di capitale (come le NCI put).

Lo IASB ha stabilito provvisoriamente che gli utili o le perdite derivanti da successive variazioni del prezzo di esercizio di tali strumenti debbano essere rilevati nel conto economico. Questa posizione si basa in particolare sul fatto che:

- è coerente con lo IAS 32.41, secondo cui una passività finanziaria deve essere rimisurata nel conto economico anche quando si riferisce a un credito sulle attività nette residue dell'entità;
- la rivalutazione del debito non può essere considerata come transazione con i soci in qualità di proprietari, in quanto possibile solo al momento dell'effettivo riacquisto delle azioni se l'opzione viene esercitata alla scadenza e a condizione che le partecipazioni di minoranza non siano considerate come investimenti, bensì come azionisti dell'entità;
- è coerente con le decisioni del Board di luglio e settembre 2022, che chiariscono che il debito è inizialmente rilevato a fronte del patrimonio netto del gruppo e non direttamente a fronte delle partecipazioni di minoranza, nella misura in cui l'emissione dell'opzione di vendita non comporta alcun cambiamento nelle rispettive percentuali di proprietà della controllata tra la capogruppo e gli azionisti di minoranza;

mazars

- è coerente con la *agenda decision* dello IASB di settembre 2010 e con la bozza di interpretazione dell'IFRIC di maggio 2012 su questo argomento, sebbene all'epoca non fossero ancora definitive;
- qualsiasi approccio alternativo, ad esempio volto a rivalutare un'opzione put NCI esercitabile al fair value dell'azione sottostante attraverso il patrimonio netto di gruppo, al fine di risolvere la difficoltà della natura "controintuitiva" di una rivalutazione nel conto economico, implicherebbe una revisione fondamentale dello IAS 32 che andrebbe oltre il limitato mandato di revisione del principio insito nel progetto FICE.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti interessate durante le discussioni del biennio 2010-2012, lo IASB non riconosce alcuna contraddizione tra le disposizioni dello IAS 32 e quelle dell'IFRS 10, restando ferma la necessità di ulteriori chiarimenti per pervenire alla versione definitiva delle future modifiche.

Se resa definitiva, questa decisione andrebbe contro l'attuale prassi delle entità che rivalutano le opzioni di vendita NCI esercitabili al fair value dell'azione sottostante attraverso il patrimonio netto del gruppo, piuttosto che nel conto economico.

Dopo anni di discussioni e molti cambi di rotta, il Board propone ora una posizione chiara in merito. Il passo successivo sarà raccogliere le reazioni e i commenti delle parti interessate, compresi i redattori e gli utilizzatori dei conti, che saranno invitati a commentare la bozza di emendamenti prevista per la seconda metà del 2023.

Ulteriori chiarimenti sugli obblighi di rimborso degli strumenti di capitale

Lo IASB ha inoltre deciso provvisoriamente di chiarire il seguente punto:

- l'entità deve utilizzare lo stesso approccio per la valutazione iniziale e successiva delle passività finanziarie (al costo ammortizzato o al fair value rilevato a conto economico);
- questo approccio presuppone che l'entità ignori la probabilità e la tempistica stimata dell'esercizio dell'opzione put da parte del titolare nella valutazione iniziale e in quelle successive (il che significa che il massimo flusso di cassa potenziale, attualizzato alla prima data possibile di pagamento da parte della controparte, dovrebbe essere rilevato sia all'inizio che successivamente);
- questo approccio si applica anche, allo stesso modo, alle passività finanziarie qualificate come tali a causa dell'esistenza di disposizioni di regolamento potenziale relative a eventi futuri incerti (IAS 32.25): in altre parole, l'entità ignorerebbe la probabilità e la tempistica stimata dell'evento potenziale (il che significa che il massimo flusso di cassa potenziale, attualizzato alla prima scadenza possibile derivante dall'evento, dovrebbe essere rilevato sia all'inizio che successivamente).

Tuttavia, lo IASB non ha preso una decisione su questioni di valutazione precedentemente discusse, come il trattamento delle opzioni di vendita il cui prezzo di esercizio è pari al minimo tra il fair value dei titoli sottostanti e un importo fisso. Considerando le numerose questioni pratiche che si pongono nella valutazione di queste specifiche poste, a livello interno si suggerisce di trattare questi aspetti al di fuori del progetto FICE, possibilmente nel progetto di ricerca sul costo ammortizzato derivante dalla Fase 1 della *Post-implementation Review* dell'IFRS 9 e aggiunto al piano di lavoro dello IASB nel 2022.

Presentazione delle passività finanziarie contenenti obbligazioni contrattuali a pagare importi basati sui risultati dell'entità o sulle variazioni dell'attivo netto dell'entità

A dicembre 2022 lo IASB aveva adottato una delibera sulla presentazione delle variazioni del fair value delle passività che rappresentano un'obbligazione contrattuale a pagare all'investitore un importo variabile a seconda dei risultati dell'entità o delle variazioni delle sue attività nette (si rimanda a [Mazars Insight di Febbraio 2023](#)).

Lo IASB aveva deciso provvisoriamente di non modificare i requisiti di presentazione dello IAS 32, ma di richiedere, in base all'IFRS 7, un'informativa aggiuntiva e separata nelle note dell'importo totale degli utili o delle perdite derivanti dalla rivalutazione di questa classe di passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico.

Nella riunione del febbraio 2023, lo IASB ha chiarito questi requisiti di informativa aggiuntiva decidendo provvisoriamente di eliminare un riferimento allo IAS 1 nello IAS 32.41 per evitare qualsiasi duplicazione di requisiti percepita attraverso l'introduzione di voci aggiuntive nel prospetto di conto economico complessivo.

Presentazione degli strumenti di capitale

Nella riunione di febbraio 2023, lo IASB ha discusso su come soddisfare al meglio le esigenze degli utilizzatori dei bilanci, in particolare degli azionisti ordinari. L'approccio adottato consiste in:

- una chiara distinzione dei rendimenti per gli azionisti ordinari;
- un miglioramento della trasparenza sull'eventuale emissione di altri strumenti classificati come patrimonio netto.

Lo IASB ha deciso provvisoriamente di modificare lo IAS 1 introducendo i seguenti requisiti:

- la presentazione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria del capitale emesso e delle riserve attribuibili agli azionisti ordinari della capogruppo e del capitale emesso e delle riserve attribuibili agli altri soci della capogruppo, rispettivamente (IAS 1.54(r));
- la presentazione separata nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto di ciascuna classe di strumenti di capitale relativi rispettivamente alle azioni ordinarie e ad altre classi di strumenti di capitale (IAS 1.108);
- la presentazione separata dell'utile o della perdita e delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) attribuibili rispettivamente agli azionisti ordinari e agli altri soci della controllante (IAS 1.81B);
- la presentazione separata, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto o nelle note integrative, dell'importo dei dividendi distribuiti rispettivamente agli azionisti ordinari e agli altri soci della controllante, nonché del relativo importo dei dividendi per azione (IAS 1.107).

Lo IASB ha inoltre chiesto allo staff di valutare ulteriormente come disaggregare gli importi attribuibili agli azionisti ordinari.

Principi contabili italiani

OIC 34 Ricavi

Nell'aprile 2023 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato la versione definitiva principio contabile OIC 34 *Ricavi*, su cui si rinvia al *Mazars Insight* novembre/dicembre 2021.


Le principali integrazioni intervenute nella versione definitiva rispetto alla bozza riguardano l'inserimento di previsioni in merito alle opzioni put or call (restituzione del bene oppure riacquisto da parte della società), per le quali il venditore ne dovrà valutare la probabilità di esercizio. Nel caso in cui sia ragionevolmente certo che l'opzione di riacquisto non venga esercitata, l'operazione verrà contabilizzata come un'operazione di vendita. Diversamente l'operazione verrà contabilizzata come operazione di vendita con obbligo di riacquisto.

Inoltre è stato previsto che i costi per l'ottenimento del contratto, quando soddisfano le condizioni per essere capitalizzati, sono rilevati nelle immobilizzazioni immateriali.

L'OIC 34 è applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024.

Sostenibilità

L'ISSB conclude le discussioni sulla bozza dei principi sull'informativa di sostenibilità IFRS



Nella seduta di febbraio 2023, l'International Sustainability Standards Board (ISSB) ha approvato in seconda deliberazione decisioni (provvisorie) sul contenuto dei futuri principi IFRS S1

General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information e IFRS S2 *Climate-related Disclosures*.

In questo numero presentiamo le decisioni raggiunte dall'ISSB nel corso

dell'ultimo mese, che rimarranno provvisorie fino alla votazione finale sui due standard prevista per la fine del secondo trimestre del 2023.

L'aggiornamento dell'ISSB relativo alla riunione di febbraio 2023 è disponibile [qui](#). È stato pubblicato anche un comunicato stampa (disponibile [qui](#)).

Bozza dell'IFRS S1 sui requisiti generali dell'informativa sulla sostenibilità

Per quanto riguarda le fonti di orientamento a disposizione delle entità, il Board è giunto alle seguenti decisioni principali (per il momento ancora provvisorie):

- modificare il principio per consentire (ma non imporre) alle entità di utilizzare i più recenti pareri pronunciati da altri organismi di normazione in materia di rendicontazione della sostenibilità nell'identificare i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità e le informazioni richieste, se ciò può aiutarle a soddisfare le esigenze degli utenti;
- introdurre la possibilità (ma non l'obbligo) per le entità di attingere ai *Global Reporting Initiative Standards* o agli *European Sustainability Reporting Standards (ESRS)*, che saranno elencati nelle appendici dell'IFRS S1, per aiutarle a identificare le metriche di sostenibilità rilevanti per le informative sui rischi e sulle opportunità legate alla sostenibilità.

Queste fonti di orientamento integrative possono essere utilizzate solo in assenza di uno standard IFRS specifico sull'argomento in questione. Non è pertanto previsto che le appendici all'IFRS S1 siano fornite a tempo indeterminato.

Se fa riferimento a tale guida ulteriore, l'entità deve assicurarsi che:

- le informazioni rilevanti non siano oscurate da informazioni non rilevanti divulgate in conformità a tali fonti;
- i requisiti generali dell'IFRS S1 siano soddisfatti;
- le esigenze informative degli investitori siano soddisfatte e che venga applicato il principio di materialità.

Queste decisioni fondamentali sul contenuto dell'informativa sulla sostenibilità secondo i principi IFRS sono il frutto di diversi mesi di lavoro svolto dall'ISSB in collaborazione con la Commissione Europea e lo *European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)* per garantire la massima interoperabilità tra i rispettivi set di principi e l'allineamento delle principali informative sul clima.

I principi IFRS sono attualmente sottoposti agli ultimi ritocchi prima della pubblicazione, così come i primi 12 ESRS (per questi ultimi l'adozione è prevista a giugno 2023 tramite atti delegati). La collaborazione si concentrerà in particolare sulla terminologia specifica.

L'ISSB continuerà inoltre a collaborare con altri organismi di altre giurisdizioni per migliorare l'interoperabilità dei suoi standard e facilitarne così l'adozione a livello capillare.

Decisioni provvisorie relative sia all'IFRS S1 che all'IFRS S2

Per quanto riguarda il calendario per la prima applicazione e le disposizioni transitorie, il Board ha deciso (in via provvisoria):

- che le due bozze di principi entreranno in vigore per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2024;
- di consentire l'applicazione anticipata a condizione che (i) l'entità applichi contemporaneamente sia l'IFRS S1 che l'IFRS S2 e (ii) l'entità comunichi tale circostanza;
- di consentire i seguenti sgravi per la prima relazione annuale:

mazars

- un ulteriore periodo di tolleranza dopo la pubblicazione del bilancio prima che sia richiesta un'informativa sugli impatti finanziari delle questioni di sostenibilità;
- l'esonero dall'obbligo di misurare le emissioni di gas serra (greenhouse gas - GHG) Scope 1, 2 e 3 in conformità al *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard*, se l'entità utilizza un diverso criterio di valutazione per l'esercizio immediatamente precedente alla prima applicazione dell'IFRS S2;
- esenzione dall'obbligo di pubblicare le emissioni di gas serra di Scope 3.

I passaggi successivi prima del voto finale sugli IFRS S1 e S2 e l'imminente consultazione pubblica sulle priorità future dell'ISSB

Dopo diversi mesi di lavori preliminari, il Board ha votato all'unanimità il passaggio alla fase di votazione finale sul contenuto delle bozze dei principi IFRS S1 e S2, in conformità con le procedure previste, con l'obiettivo di pubblicare le versioni finali dei due principi entro la fine del secondo trimestre del 2023. Questa decisione è stata accolta con particolare favore dalla *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* in un comunicato stampa disponibile [qui](#).

Nel frattempo, l'ISSB si concentrerà sullo sviluppo di ulteriori linee guida e materiali di formazione, oltre a sostenere l'attuazione dei nuovi standard. In particolare, sono state individuate esigenze di sostegno per le economie emergenti e in via di sviluppo, nonché per le imprese più piccole.

Lo ISSB pubblica una sintesi dell' IFRS Sustainability Symposium

Infine, l'ISSB avvierà una consultazione pubblica sul suo futuro piano di lavoro nel secondo trimestre del 2023. Alcuni progetti di ricerca sono già stati aggiunti (provvisoriamente) al piano di lavoro in consultazione con le parti interessate (si rimanda a Mazars Insight di Febbraio 2023).

Lo ISSB pubblica una sintesi dell' IFRS Sustainability Symposium: il 6 marzo 2023, lo ISSB ha pubblicato una sintesi (disponibile [qui](#)) dei punti chiave discussi durante il IFRS Sustainability Symposium tenutosi a Montreal il 17 febbraio. Durante tale evento, ci si è concentrati sulla bozza dei principi ISSB e, più in generale, sulle questioni e sulle prospettive del reporting di sostenibilità.

Lo ISSB ha evidenziato i seguenti elementi chiave emersi dalle discussioni:

- il contenuto delle bozze dei principi IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* e IFRS S2 *Climate-related Disclosures* è attualmente in fase di finalizzazione, con l'ISSB che integrerà tutte le modifiche decise durante le rielaborazioni nella versione finale dei principi, per cui si procederà a votazione formale su questi principi;
- l'IFRS S1 e l'IFRS S2 richiedono che le entità tengano conto dei requisiti di settore stabiliti dal Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Anche se gli standard specifici del settore del SASB saranno infine incorporati nel quadro dell'ISSB e si

applicheranno in tutte le giurisdizioni, nel frattempo continueranno a essere supportati in modo indipendente per diversi anni;

- la comparabilità globale delle informazioni sulla sostenibilità è di fondamentale importanza, da qui l'obiettivo dell'ISSB di stabilire una "base globale";
- l'ISSB ha fornito indicazioni, supporto e agevolazioni per la transizione al fine di incoraggiare e facilitare l'adozione dei principi di sostenibilità IFRS in diverse giurisdizioni;
- il quadro normativo degli IFRS si sta evolvendo verso un'informativa integrata, attraverso il progetto *Management Commentary* dello IASB e i concetti chiave dell'*Integrated Reporting Framework*. La prossima consultazione dell'ISSB sul suo piano di lavoro includerà una sezione su questo argomento (vedi sotto).

Piano di lavoro futuro dello ISSB: potenziale progetto sul reporting integrato



Le discussioni dell'ISSB a marzo si sono concentrate sul contenuto della richiesta di informazioni (di seguito RFI) sul piano di lavoro biennale del Board. L'avvio della richiesta di informazioni è previsto per il secondo trimestre del 2023.

Si ricorda che lo ISSB aveva già (provvisoriamente) identificato la connettività nella rendicontazione come uno dei temi di ulteriore consultazione, come progetto congiunto con lo IASB.

Nella riunione tenutasi nel mese di marzo 2023, lo ISSB ha raggiunto le seguenti decisioni chiave, che saranno incorporate nella RFI:

- ampliare l'ambito del progetto per (i) coprire l'"integrazione nell'informativa" e (ii) considerare l'informativa integrata al di là dei requisiti sull'informativa connessa di cui agli IFRS S1 e IFRS S2;
- includere una discussione dei requisiti citati nell'IFRS S1 e nell'IFRS S2 per fornire un contesto a questo nuovo approccio;
- presentare questo come un potenziale progetto dell'ISSB, con l'opzione di realizzarlo congiuntamente allo IASB (piuttosto che presentarlo come un progetto formale congiunto);
- formulare le domande in modo da raccogliere feedback su come realizzare il progetto sull'integrazione nel reporting.

Le discussioni sono proseguite nel mese di aprile, in particolare sul processo di consultazione, con l'obiettivo di raggiungere un accordo su (i) la durata del periodo per le osservazioni e (ii) la data di pubblicazione della RFI.

Nella riunione di marzo, l'ISSB ha anche discusso, senza prendere alcuna decisione in merito, il processo di mantenimento, potenziamento e miglioramento degli standard SASB, compreso

mazars

il lavoro relativo alla loro applicabilità internazionale. La pubblicazione di un Exposure Draft su questo argomento è prevista per maggio 2023.

Si ricorda che il SASB è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti, ora consolidata nella Fondazione IFRS. Nel corso delle sue rielaborazioni sulle bozze dei principi IFRS S1 e IFRS S2, lo ISSB ha deciso di presentare i principi SASB come una guida illustrativa, piuttosto che come un'appendice obbligatoria, e di lavorare per migliorare l'applicabilità dei requisiti specifici del settore a tutte le giurisdizioni.

Per ulteriori informazioni, l'aggiornamento ISSB del 16 marzo è disponibile [qui](#).

European Highlights

L'EFRAG pubblica materiale didattico sulla bozza del Set 1 ESRS



Il 3 marzo 2023, l'EFRAG ha pubblicato una serie di video didattici sul proprio [sito](#), incentrati sulla prima serie di bozze di ESRS presentate alla Commissione europea il 22 novembre 2022 (principi indipendenti dal settore di appartenenza).

Le 12 bozze di standard sono illustrate in una serie di 20 video, di cui (i) 10 brevi (da 4 a 7 minuti circa) che forniscono una panoramica dei punti chiave e (ii) 10 video più lunghi (da 12 a 29 minuti circa) che forniscono maggiori dettagli sul contenuto tecnico di ogni standard.

L'EFRAG non ha ancora pubblicato le basi delle conclusioni per le bozze dei principi, ma si prevede che ciò avverrà a breve.

Proseguimento delle discussioni dell'EFRAG sul Set 2 degli ESRS

Le deliberazioni in seno all'SRB e al *Sustainability Reporting Technical Expert Group* (SR TEG) dell'EFRAG sul Set 2 ESRS sono proseguite nel mese di febbraio, facendo seguito alle discussioni iniziate dopo la presentazione del Set 1 alla Commissione europea (si rimanda [Mazars Insight di Febbraio 2023](#)).

Le discussioni si sono concentrate sull'approccio metodologico, la struttura e il contenuto (i) degli ESRS per le PMI quotate e (ii) degli standard settoriali specifici, basati su un progetto pilota nel settore minerario, che dovrebbero essere integrati in un unico standard che copra anche l'estrazione del carbone. In questo contesto, la *Global Reporting Initiative* (GRI) ha presentato ai membri dell'SRB & SR TEG la sua bozza di standard settoriale sullo stesso tema.

Sono state inoltre discusse la bozza dello standard di classificazione settoriale per il quadro ESRS ("SEC 1") e la bozza dello standard Oil & Gas (upstream e downstream). È stata inoltre

esaminata la ricerca condotta sulle informazioni richieste per il settore dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca.

Altri elementi chiave delle discussioni della riunione di febbraio sono stati:

- una presentazione della CE all'SRB sui progressi compiuti nella finalizzazione del Set 1 ESRS in vista della pubblicazione degli atti delegati, riguardante i seguenti punti:
 - il calendario di adozione: la CE prevede di adottare il Set 1 a metà giugno, contestualmente alla pubblicazione di altri atti legislativi (o bozze di atti legislativi) in materia di finanza sostenibile, tra cui l'atto delegato sulla tassonomia verde che stabilisce i criteri tecnici di screening per gli altri quattro obiettivi ambientali;
 - la conferma che una consultazione pubblica sulla bozza di atti delegati per il Set 1 sarà avviata ad aprile e durerà quattro settimane;
 - l'importanza attribuita dalla CE all'usabilità, alla chiarezza, alla coerenza e all'uniformità della prima serie di standard, in particolare rispetto ad altre normative europee;
 - l'analisi attualmente in corso da parte della CE a seguito del feedback degli Stati membri, dei comitati e degli altri organismi consultati in conformità con la CSRD, nonché del feedback inviato volontariamente da altre parti interessate. La CE ha preso atto della richiesta unanime di maggiori indicazioni;
 - la conseguente necessità di creare un quadro di riferimento il prima possibile dopo la pubblicazione del Set 1, per garantire così un'applicazione coerente degli ESRS;
- la decisione dell'SRB di dare priorità alla definizione di come il concetto di catena del valore debba essere applicato alle entità del settore finanziario (cioè fino a che punto della catena del valore si debba risalire nell'identificare gli impatti materiali, i rischi e le opportunità e, di conseguenza, le informazioni richieste). La necessità di tale ricerca è stata espressamente sottolineata dalle autorità di vigilanza europee (*European Banking authority* (EBA) per le banche, *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (EIOPA) per le assicurazioni e la Banca centrale Europea (BCE)) nei pareri presentati alla CE a fine gennaio 2023. L'SRB ha inoltre indicato lo sviluppo di uno standard settoriale specifico per il settore finanziario come priorità. Tuttavia, è ormai troppo tardi per includerlo nel Set 2 di ESRS (la cui adozione è prevista per giugno 2024) e sarà quindi incluso nel Set 3 (bozza di standard che l'EFRAG sottoporrà alla CE nel novembre 2024).

Si prevede che il TEG e l'SRB votino le bozze degli standard SEC 1, Mining / Coal / Quarrying e Oil & Gas a marzo, in vista dell'avvio della consultazione pubblica sui tre documenti all'inizio di aprile.

Riorganizzazione della Piattaforma europea sulla finanza sostenibile

L'8 febbraio 2023, la Commissione Europea ha annunciato la nuova composizione della Piattaforma europea sulla finanza sostenibile per i prossimi due anni, per cui era stato pubblicato un bando ad ottobre del 2022. La composizione è la seguente:

- ventotto membri, selezionati tra le candidature ricevute (l'elenco è consultabile [qui](#));
- sette rappresentanti permanenti di agenzie e organi dell'UE che sono stati riconfermati direttamente e comprendono, tra gli altri, le tre agenzie di vigilanza europee: l'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali

mazars

e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);

- la presidenza (Helena Viñes Fiestas);
- quattordici osservatori:
 - nove istituzioni dell'UE e organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Centrale Europea (BCE) e l'EFRAG;
 - cinque rappresentanti del settore privato.

Nell'ambito del suo nuovo mandato, la Piattaforma si occuperà di:

- consigliare la Commissione Europea sull'utilizzabilità della Tassonomia verde e, più in generale, del quadro europeo della finanza sostenibile;
- supportare la Comunità Europea sui criteri tecnici di screening (TSC) utilizzati per valutare l'allineamento delle attività economiche con la Tassonomia verde;
- monitorare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili.

Il meccanismo di richiesta delle parti interessate sarà avviato nel primo trimestre del 2023 per consentire alle parti interessate di presentare suggerimenti (che devono essere basati su prove scientifiche) per (i) nuove attività che potrebbero essere incorporate nella Tassonomia verde o (ii) modifiche che dovrebbero essere apportate alla TSC per le attività già coperte dalla Tassonomia.

La Commissione Europea intende ridurre l'onere di rendicontazione per le aziende



In un discorso al Parlamento Europeo del 15 marzo 2023 (disponibile [qui](#)), la Presidente della Commissione Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha annunciato che entro l'autunno saranno presentate misure concrete per ridurre del 25% gli obblighi di rendicontazione. In questo modo si garantirà che le imprese europee rimangano competitive e si ridurranno i costi di attuazione dei vari quadri normativi, mantenendo l'attenzione sulle tre priorità dell'UE: il

Green Deal, la digitalizzazione e la resilienza geopolitica.

Inoltre, la Commissaria Europea Mairead McGuinness, in un discorso del 21 marzo (disponibile [qui](#)), ha dichiarato che la Commissione Europea ha chiesto allo *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) di dare priorità allo sviluppo di ulteriori linee guida per l'implementazione dei primi *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS)

imposti dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD). Oltre a facilitare la prima applicazione degli ESRS, che sono indipendenti dal settore, ciò dovrebbe anche contribuire a evitare la sovrapposizione di consultazioni pubbliche sugli ESRS, come le prime bozze di esposizione sugli standard settoriali, riducendo così l'onere per le parti interessate che desiderano contribuire.

A questo proposito, l'EFRAG ha annunciato in un comunicato stampa del 29 marzo (disponibile [qui](#)) di essere pronto a (i) orientare il proprio piano di lavoro sul supporto all'implementazione dell'ESRS Set 1 e (ii) rivedere il calendario per lo sviluppo dei Set successivi (principi settoriali e principi applicabili dalle PMI) rispetto al piano originale che rifletteva il calendario stabilito nella CSRD. A questo proposito sono già stati compiuti alcuni progressi di cui si terrà conto nel nuovo calendario.

L'EFRAG, che è il consulente tecnico della Comunità Europea, riconosce la reale necessità di rendere operativo il quadro normativo e le sfide significative che le parti interessate devono affrontare nell'applicazione degli ESRS.

Alla luce di ciò, ha avviato le discussioni sul modo migliore per realizzare, in via prioritaria, un quadro di sostegno per l'attuazione dell'ESRS. Questo sarà probabilmente organizzato attorno a tre pilastri: (i) la fornitura rapida e tempestiva delle linee guida richieste e attese; (ii) la creazione di un centro di documentazione completo e di facile utilizzo; (iii) la facilitazione di iniziative didattiche. A tal fine, l'EFRAG destinerà ulteriori risorse a questo compito e aumenterà la propria forza lavoro. L'EFRAG continuerà inoltre a lavorare attivamente alla digitalizzazione del Set 1 sviluppando una tassonomia XBRL.

Infine, l'EFRAG ribadisce l'importanza di un dialogo e di una cooperazione continui con l'ISSB e la Global Reporting Initiative (GRI) per far progredire il reporting di sostenibilità a livello globale. L'EFRAG è convinto che l'interoperabilità tra i vari schemi sia realizzabile: pertanto, le imprese che applicano l'ESRS Set 1 non dovrebbero essere obbligate a rispettare più schemi di rendicontazione.

L'EFRAG pubblica le basi delle conclusioni per l'ESRS Set 1

Il 10 marzo 2023, l'EFRAG ha pubblicato le basi per le conclusioni (disponibili [qui](#)) per la prima bozza di ESRS che ha presentato alla Comunità Europea il 22 novembre 2022 (i cosiddetti principi "settoriali"). Le basi per le conclusioni accompagnano le bozze di principi ma non ne fanno parte.

Esse hanno il solo scopo di fornire una visione aggiuntiva del contesto in cui le bozze di principio sono state discusse e preparate: in particolare, le ragioni per cui sono stati inclusi determinati requisiti di informativa, le eventuali alternative prese in considerazione (se necessario), i riferimenti ad altre iniziative di definizione dei principi o alle normative europee applicabili.

mazars

Contatti

Silvia Carrara, Partner
silvia.carrara@mazars.it

Simona Giammarruto, Manager
simona.giammarruto@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove permesso dalla legge nazionale

www.mazars.it

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in Mazars Insight. La redazione di questa edizione è stata completata il 31 maggio 2023.

© Mazars – Aprile e Maggio 2023 - Tutti i diritti riservati